



COMUNICATO UFFICIALE N.180 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 105/AA al N. 112/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 95 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo PALERMO e della società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PALERMO, all'epoca dei fatti tesserato nella qualità di presidente della società A.S. History Roma 3z 1983 della violazione dell'art. 1bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del C.G.S. per aver indicato nella mail indirizzata al Presidente Zarelli dell'11/01/2017 fatti di cui non aveva conoscenza e comunque non veritieri. Infatti, nel corso dell'audizione al Collaboratore della Procura Federale ha dichiarato di non essere presente alla gara e di non essere a conoscenza dei fatti; ha dichiarato, inoltre, di aver scritto la mail indirizzata al Presidente Zarelli, ma poi ha precisato che la lettera sarebbe stata in realtà scritta dal sig. Corso Roberto, circostanza però smentita dallo stesso sig. Corso nel corso dell'audizione resa al Collaboratore della Procura Federale;

ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983, in forza della fusione con la società A.S. HISTORY ROMA 3Z 1983 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Massimo PALERMO e Andrea MESTICHELLA, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo PALERMO e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 181 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Adone BERTAZZONI, Ivo MAZZALI, Massimo PINI, Luca SAGRISTANO, Cesare COSTA, Andrea GALLI e della società U.S. REGGIOLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ADONE BERTAZZONI, Presidente Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell'art. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori GALLI Andrea e COSTA Cesare e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dei medesimi, sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare del Campionato 2016/17 Allievi Regionali Giovanissimi Girone C: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2017; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGIOLO del 19.2.2017; REGGIOLO – CORREGGESE del 5.3.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del 9.4.2017;

IVO MAZZALI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; REGGIOLO - SAN MICHELE SASSUOLO del 26.2.2017; REGGIOLO - CORREGGESE del 5.3.2017; REGGIOLO – CARPI UNITED del 9.4.2017, valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

MASSIMO PINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2017; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017 e REGGIOLO - ARSENAL del 19.3.2017, valevoli per il

Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

LUCA SAGRISTANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara UNITED CARPI – REGGIOLO del 19.2.2017, valevole per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

CESARE COSTA, Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2017; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGIOLO del 19.2.2017; REGGIOLO – SAN MICHELE SASSUOLO del 26.2.2017; REGGIOLO – CORREGGESE del 5.3.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del 9.4.2017 valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in posizione irregolare, in quanto non tesserato dalla Società US REGGIOLO ADS, nelle cui file ha partecipato alle gare, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANDREA GALLI, Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, le gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2017; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGIOLO del 19.2.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del 9.4.2017 valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in posizione irregolare, in quanto non tesserato dalla Società US REGGIOLO ADS, nelle cui file ha partecipato alle gare e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

U.S. REGGIOLO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra menzionati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adone BERTAZZONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. REGGIOLO A.S.D., e dai Sig.ri Ivo MAZZALI, Massimo PINI, Luca SAGRISTANO, Cesare COSTA e Andrea GALLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Adone BERTAZZONI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Ivo MAZZALI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Massimo PINI, 10 giorni di inibizione per il Sig. Luca SAGRISTANO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Cesare COSTA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea GALLI e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi 2017/2018 più Euro 200,00 di ammenda per la società U.S. REGGIOLO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio CONTE, Alberto FANTON, Lucio FASOLATO, Andrea GABRIELLI e delle Società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e G.S.D. LE TORRI BERTESINA, avente ad oggetto le seguenti condotte:

CLAUDIO CONTE, allenatore di base nonché all'epoca dei fatti Responsabile dell'attività di base della A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F., per aver consapevolmente consentito, in accordo e con il consenso del sig. Fasolato Lucio responsabile del settore giovanile della medesima società, al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato ma non tesserato per la società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., di svolgere nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9;

ALBERTO FANTON, Allenatore di base tesserato quale calciatore dal 23/08/2016 per la società G.S.D. Le Torri Bertesina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 1, art. 38, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 23, comma 2 e 40, comma 2, delle N.O.I.F., perché in costanza di tesseramento quale calciatore ha svolto contestualmente di fatto ed in assenza di tesseramento l'attività di allenatore della squadra Esordienti a 9 della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l.;

LUCIO FASOLATO, allenatore professionista nonché all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F., per aver consapevolmente consentito, in accordo e con il consenso del sig. Conte Claudio responsabile dell'attività di base della medesima società, al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato ma non tesserato per la società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., di svolgere nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9;

ANDREA GABRIELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque per non aver impedito al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato e già tesserato quale calciatore per altra società, di svolgere di fatto nella stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9 della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l.;

A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive

violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

G.S.D. LE TORRI BERTESINA, per responsabilità oggettiva per le condotte contestate ed ascrivibili al proprio tesserato sig. Fanton Alberto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CONTE, Alberto FANTON, Lucio FASOLATO, Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di Presidente, per la società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e Massimo Tonetto, in qualità di Presidente, per la Società G.S.D. LE TORRI BERTESINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il sig. Claudio CONTE, 4 mesi di squalifica per il signor Alberto FANTON, 80 giorni di squalifica per il sig. Lucio FASOLATO, 2 mesi di inibizione per Andrea GABRIELLI e di € 6.000,00 di ammenda per la Società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e € 200,00 di ammenda per la Società G.S.D. LE TORRI BERTESINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BASCIU, Francesco FABBRINI e della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, aventi ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BASCIU, Dirigente della Società ASD Sangiovanese 1927 e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative all'incontro Terranova – ASD Sangiovanese 1927 del 29/01/2017, valevole per il campionato giovanissimi B, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore minore Bullari Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FRANCESCO FABBRINI, Dirigente della Società ASD Sangiovanese 1927 e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative all'incontro Polisportiva Bucinese - ASD Sangiovanese 1927 del 25/02/2017, valevole per il campionato giovanissimi B, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore minore Bullari Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti espletavano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BASCIU, Francesco FABBRINI e Giovanni SERAFINI, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea BASCIU, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco FABBRINI, di € 200,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi dalla squadra giovanissimi B per la società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1299 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SCACCO, Marco GIRARDI e Tommaso FALAMESCA, aventi ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SCACCO, in qualità di allenatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore allo *stage-raduno* organizzato dalla Società ASD Praeneste Carchitti nei giorni 6, 8, 12 e 14 luglio 2017 presso gli impianti sportivi dell'Agriturismo "Casale Pepe", ubicato in Via Quadrelle n. 26, riservato a giovani calciatori e pertanto per aver svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori;

MARCO GIRARDI, in qualità di allenatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore allo *stage-raduno* organizzato dalla Società ASD Praeneste Carchitti nei giorni 6, 8, 12 e 14 luglio 2017 presso gli impianti sportivi dell'Agriturismo "Casale Pepe", ubicato in Via Quadrelle n. 26, riservato a giovani calciatori e pertanto per aver svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori;

TOMMASO FALAMESCA, in qualità di allenatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore allo *stage-raduno* organizzato dalla Società ASD Praeneste Carchitti nei giorni 6, 8, 12 e 14 luglio 2017 presso gli impianti sportivi dell'Agriturismo "Casale Pepe", ubicato in Via Quadrelle n. 26, riservato a giovani calciatori e pertanto per aver svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro SCACCO, Marco GIRARDI e Tommaso FALAMESCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Alessandro SCACCO, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Marco GIRARDI, di 40 giorni di squalifica per il Sig. Tommaso FALAMESCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianni CERANTOLA, Abdoul Kahabou MARE, Stefano DE PARE e della Società ASD EUROSPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI CERANTOLA, Presidente e legale rappresentante della società ASD EUROSPORT, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABDOUL KAHABOU MARE e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 2 gare :

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17

03.02.2017 Cresole 80 - ASD EUROSPORT

10.02.2017 ASD EUROSPORT – Mussolente;

ABDOUL KAHABOU MARE, calciatore, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; dell' art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; dell'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver disputato le 2 gare sottoindicate nelle fila della Società EUROSPORT, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17

03.02.2017 Cresole 80 - ASD EUROSPORT

10.02.2017 ASD EUROSPORT – Mussolente;

STEFANO DE PARE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD EUROSPORT, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sottoindicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ABDOUL KAHABOU MARE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sottoelencate 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17

03.02.2017 Cresole 80 - ASD EUROSPORT

10.02.2017 ASD EUROSPORT – Mussolente;

ASD EUROSPORT; per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai Signori GIANNI CERANTOLA Presidente della Società, STEFANO DE PARE Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società e ABDOUL KAHABOU MARE calciatore e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianni CERANTOLA, nel proprio interesse e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD EUROSPORT, Abdoul Kahabou MARE, Stefano DE PARE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 34 giorni di inibizione per il sig. Gianni CERANTOLA, di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il sig. Abdoul Kahabou MARE, di 27 giorni di inibizione per il sig. Stefano DE PARE e di € 270,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2017/2018 per la Società ASD EUROSPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone FERRARIS e della società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE FERRARIS, all'epoca dei fatti Allenatore della società A.S.D. CASAL TORRACCIA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, a margine e in sede di commento di quanto pubblicato sul C.U. CRL Calcio A5 n. 333 del 28.04.17 alla voce decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla dichiarata inammissibilità per tardività del reclamo proposto dalla POLISPORTIVA VIGOR PERCONTI al fine di veder invalidato il risultato della gara ASD HISTORY ROMA 3Z 1983 / VIGOR PERCONTI valevole per il campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17, gravemente leso il prestigio e il decoro della società A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1983 e di riflesso quelli propri di tutte le componenti di quest'ultima (dirigenti, staff tecnico e calciatori) proferendo frasi ed espressioni offensive, in un post apparso sul proprio profilo Facebook;

A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL, per responsabilità oggettiva, ex artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra menzionato al momento di commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone FERRARIS e dal Sig. Angelo Iezzi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica per il Sig. Simone FERRARIS e di Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine COLAPS e Fiorenzo DELLA ROCCA, e della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, aventi ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE COLAPS, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. OASI SANFELICIANA in occasione della gara, valevole per il Campionato 2016-2017 Juniores Regionali/Girone B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICOZZI ANTONIO, A.S.D. Audax Cervinara - A.S.D. Oasi Sanfeliciano del 10.10.2016;

FIorenzo DELLA ROCCA, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PICOZZI ANTONIO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. Audax Cervinara - A.S.D. Oasi Sanfeliciano del 10.10.2016, valevole per il campionato 2016-2017 Juniores Regionali/Girone B;

A.S.D. OASI SANFELICIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i citati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine COLAPS e dal Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. OASI SANFELICIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmine COLAPS, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA e di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. OASI SANFELICIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio